

Segreteria Regionale della Campania

News n° 6 - 23 settembre 2015

Congedi ad ore e jobs act - circolare n° 152 del 18/08/2015 dell'INPS

La situazione è stata sbloccata, ma la misura si riduce alla facoltà di stare a casa necessariamente per metà giornata. Un utilizzo più flessibile, per esempio con un numero inferiore di ore al giorno, sarà possibile solo attraverso la contrattazione. Ecco come funziona

E' finalmente uscita la circolare Inps relativa alla misura introdotta dal decreto del Jobs act sulla conciliazione tra vita e lavoro: la procedura è accessibile dal sito dell'istituto di previdenza. Il via libera è arrivato dopo le crescenti proteste dei genitori italiani, che non riuscivano ad accedere al servizio, benché la legge fosse entrata in vigore il 25 giugno scorso. Ad accrescere la preoccupazione degli utenti, che hanno bombardato di messaggi la pagina Facebook di "Inps per la famiglia", era stato il limite temporale della misura, che in attesa di nuovi interventi rimane sperimentale **fino a fine 2015**. Ora, la situazione è stata sbloccata, ma il congedo a ore si riduce alla facoltà di stare a casa necessariamente per metà giornata. Un utilizzo più flessibile, per esempio con un numero inferiore di ore al giorno, **sarà possibile solo attraverso la contrattazione.**

A CHI SPETTA - Il congedo parentale a ore può essere richiesto dai

lavoratori dipendenti, genitori di un bambino che abbia fino ai dodici anni di età. Le stesse regole valgono anche per le situazioni di adozione e affidamento: in questo caso, i dodici anni si contano a partire dall'ingresso in famiglia del bambino.

IL CONGEDO DURA SOLO PER MEZZA GIORNATA - L'utilizzo del congedo su base oraria si traduce, nei fatti, nella possibilità di astenersi dal lavoro per metà giornata. La circolare Inps, infatti, spiega che in mancanza di altre indicazioni frutto della contrattazione, "la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero". La misura, per adesso, è disponibile solo fino a dicembre 2015, come stabilito dal relativo decreto del Jobs act. In realtà, il governo si è impegnato a rendere strutturale questa possibilità, ma l'ufficialità arriverà solo più avanti, con l'entrata in vigore del decreto sugli ammortizzatori sociali.

COME FARE RICHIESTA - Le domande di congedo parentale a ore possono essere inoltrate attraverso il sito dell'Inps, nella sezione "Domande di maternità online". A questo fine, è possibile anche servirsi del contact center dell'istituto 803164 o dei patronati. La richiesta va presentata al datore di lavoro almeno due giorni prima del congedo. In una prima fase di transizione, la domanda sarà relativa al singolo mese. Quindi se si vuole fare richiesta di congedo ad agosto e settembre, bisognerà presentare due richieste distinte. Sempre in questa fase iniziale, sarà possibile fare domanda per giornate antecedenti all'inoltro della richiesta.

CONGEDO RETRIBUITO FINO AI SEI ANNI DEL BAMBINO -

Nei primi sei anni di vita del figlio, il congedo sarà parzialmente pagato, a prescindere dal reddito del genitore: al lavoratore spetterà il 30% della retribuzione media giornaliera. Dai sei agli otto anni di età del figlio, l'indennizzo è previsto solo per il genitore al di sotto di una soglia di reddito che, per il 2015, si attesta a quota 6.531,07 euro. Anche in questo caso, la retribuzione sarà pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Dagli otto ai dodici anni di età del figlio, invece, non è previsto alcun indennizzo.

IL LIMITE DEL CONGEDO RESTA A SEI MESI - Il lavoratore può fruire al massimo di sei mesi di congedo. Sommando i periodi di astensione dal lavoro di entrambi i genitori, il risultato non deve superare i dieci mesi. E' possibile sfiorare questi limiti, arrivando rispettivamente a sette e undici mesi, solo nel caso in cui il padre fruisca di almeno tre mesi di congedo. Il congedo parentale a ore non risulta cumulabile con altri permessi o riposi, come per esempio i permessi per allattamento.

DIRITTO

Il congedo parentale a ore sarà di mezza giornata

Durata differenziata

Con la pubblicazione della circolare 152 dell'Inps viene data attuazione alle novità introdotte da uno dei decreti del Jobs act (il Dlgs 80/2015). Il congedo su base oraria, in aggiunta a quelli su base giornaliera o mensile, era già stato previsto dalla legge di stabilità 2013 (la 228/2012), ma demandando la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. **A fronte del fatto che quella possibilità è rimasta praticamente sulla carta, con il Jobs act è stato stabilito che il congedo a ore può essere fruito anche in mancanza di intese tra le parti. La norma, però, stabilisce che in tal caso «la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero».** **L'Inps, a sua volta, nella circolare 152 precisa che se il congedo è richiesto in base al criterio generale contenuto nell'articolo 32 del Dlgs 151/2001 (come modificato dal Jobs act) «la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell'orario medio giornaliero».** **Invece se il congedo è regolato dalla contrattazione collettiva, potrà essere anche di durata inferiore, in base a quanto previsto dalle stesse intese.** Meno chiaro, invece, è il passaggio con cui l'istituto di previdenza afferma che «in una prima fase iniziale il computo e l'indennizzo del congedo avvengono su base giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria».

Doppia domanda

La procedura che deve essere seguita dai genitori interessati, almeno per il momento, richiede l'utilizzo di un modello specifico (diverso da quello del congedo giornaliero) nel quale il richiedente deve specificare se utilizza tale modalità per previsione contrattuale o secondo la disciplina introdotta dal Dlgs 80/2015. Inoltre occorre dichiarare il numero di giornate da fruire in modalità oraria, dato che la procedura prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere. Deve essere altresì indicato il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite. Nella fase iniziale le richieste sono presentate in relazione al singolo mese solare, pertanto se si intende fruire della nuova modalità per due mesi si dovranno presentare due distinte domande. Una procedura semplificata consente comunque l'acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova richiesta, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo.

Scadenze

Sempre e solo nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della stessa. A regime, invece, il modulo dovrà essere inoltrato all'istituto di previdenza prima dell'inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione. Su tale regola, infatti, non incidono i nuovi termini di preavviso previsti dall'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 151/2001 per la richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario (articolo 32, comma 3, del Dlgs 151/2001). L'invio può essere effettuato utilizzando tre canali: il sito internet dell'Inps, utilizzando il codice personale (Pin); il call center dell'istituto di previdenza; i patronati.